



Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla

RACCOLTA FUNGHI NELL'ANNO 2009

Ai sensi delle Leggi Regionali n. 24 del 17/12/2007 e n. 19 dell'1 luglio 2008, la raccolta funghi su tutto il territorio della Regione Piemonte è subordinata al pagamento di un **tesserino annuale di € 30,00** oppure **biennale di € 60,00** o **triennale di € 90,00**, oltre alla marca da bollo di € 14,62.

La Giunta della Comunità Montana, mediante la deliberazione n. 38 del 12 luglio 2008, ha deciso di consentire ai **residenti in Comunità Montana** la raccolta dei funghi nel solo territorio di questo ente versando, con le consuete modalità, **l'importo ridotto di € 15,00**, oltre alla marca da bollo da € 14,62.

Non esistono più i tesserini giornalieri e settimanali.

Il versamento di dette somme va effettuato sui **conto corrente postale n. 12585154** intestato alla Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti, Servizio Tesoreria, 15060 Cantalupo Ligure, indicando nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita e la causale (ad es. Autorizzazione raccolta funghi 2009 o anno/i di riferimento).

Sono esentati da detto pagamento solo i proprietari, i coltivatori del fondo, gli usufruttuari o gli aventi titoli giuridico e i loro parenti ed affini di primo grado che raccolgono i funghi epigei esclusivamente sui proprio fondo.

I soggetti di cui sopra, sempre e solo sui proprio fondo non sono tenuti al rispetto del limite giornaliero individuale che la legge stabilisce in tre chilogrammi.

Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti, 22 giugno 2009

Promemoria

- ☞ In sede di controllo, se richiesto da un agente di vigilanza, si dovrà mostrare la ricevuta di versamento insieme ad un documento di identità valido.
- ☞ In generale si possono raccogliere funghi ovunque sul territorio regionale, eccetto che nella maggior parte delle aree protette. Occorre tenere conto che cambiando zona possono essere stati stabiliti dei limiti di calendario e quindi occorre informarsi presso le Comunità Montane, le Comunità collinari o un comune non montano o collinare che autorizzava già la raccolta funghi.
- ☞ E' vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole, si devono raccogliere solo esemplari interi e certamente identificabili, non si devono usare rastrelli o altri attrezzi che danneggino il suolo, non si devono danneggiare o distruggere volontariamente i funghi non commestibili o velenosi ed inoltre, con la nuova legge, è vietata la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto coltivati (pascolati, falciati o tenuti regolarmente puliti) anche se non ci sono cartelli di divieto.
- ☞ La legge regionale prevede una serie di sanzioni per i comportamenti illeciti e dannosi per l'ambiente: ad esempio se non si è in possesso della autorizzazione alla raccolta la sanzione è di 80 euro.